

Comunicazioni: 1) Fallito;
2) P.M.;
3) Reg. Impr.;

4) Curatore;
5) Ricorrenti;
6) Cons. Not.;

7) Arch. Not.;
8) Uff. Entr. VII;
9) Uff. Entr. VI2;

- 1 BTU. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Patrizia FERRACIN

N. 56/12 sent. M.F.

N. 53/12 fall.

N. 1523 cron.

N. 564/A rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile a fallimentare - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Marcello Colasanto Presidente
dr. Giuseppe Limitone Giudice
dr. Paola Cazzola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA

per iniziativa dei creditori di cui al proc. n. 485/2010 reg. ist. fall. nei confronti della ditta INDUSTRIA

[redacted] con sede legale in [redacted] (C.F. e P.I.: [redacted])

avente oggetto sociale meglio indicato nella visura C.C.I.A.A. l'attività di "produzione di sabbie di silice, terre refrattarie e da sbianca, estrazione, essiccazione e macinazione di argille bertoniche od affini"

e rappresentata legalmente da [redacted] amministratore unico, nato a [redacted] il [redacted] residente a Schio (Vicenza), via [redacted] n.2;



9

in punto: dichiarazione di fallimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito del decreto della Corte d'Appello di Venezia del 23.2.2012 che accogliendo il reclamo avverso il decreto dell'intestato Tribunale dell'8.7.2011, ha rimesso gli atti all'intestato Tribunale per la dichiarazione di fallimento della società [REDACTED] s.r.l. il Giudice Delegato (dal Tribunale come da decreto del 20.04.09) fissava avanti a se l'udienza ex art. 15 l.f. per il giorno 22.5.2012 per sentire la società debitrice in merito alla domanda di fallimento presentata dal creditore.

All'udienza del 22.5.2012 compariva il procuratore del creditore ricorrente-reclamante [REDACTED] e il procuratore della società debitrice che si costituiva in udienza depositando memoria difensiva e fascicolo di parte.

Il procuratore del creditore ricorrente che insisteva per la dichiarazione di fallimento mentre il procuratore della debitrice concludeva per il rigetto richiamandosi alle conclusioni di cui alla memoria difensiva. Il G.D. rimetteva la decisione al Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti, i presupposti soggettivo (si tratta di impresa commerciale fallibile ai sensi dell'art. 1 e 15 del R.D. 1942 n. 267 come novellato D.lgs 12.09.2007 n.169) e oggettivo (in stato di

insolvenza ex art. 5 R.D. 1942 n. 267), perché si dia luogo alla dichiarazione di fallimento.

Quanto ai presupposti oggettivi, soggettivi e ex art. 15 l.f. per la dichiarazione di fallimento al Collegio non resta che prendere atto di quanto accertato dalla Corte con il decreto del 23.2.2012 e darne esecuzione dichiarando il fallimento della ditta debitrice [redacted] con sede legale in Schio(VI), via [redacted]

Infatti come rilevato dalla Corte d'Appello la debitrice pur onerata non ha provato l'esistenza dei limiti dimensionali previsti dall'art.1 l.fall. producendo i bilanci relativi agli ultimi tre anni del deposito della domanda di fallimento e comunque la documentazione indicata dall'art. 15 l.fall. in particolare una situazione economica e finanziaria aggiornata. L'omissione non consente di valutare le dichiarazioni di rinuncia dei creditori [redacted] al credito nei confronti della debitrice [redacted] prodotte dalla debitrice quali documenti n.1 e n.2 (peraltro [redacted] s.r.l non risulta tra i debiti indicati dalla debitrice nello stato patrimoniale al 31.12.2004).

Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza e fino a reperimento di attivo liquido fallimentare sono a carico della procedura.

Fallimento S.p.A. it

La sentenza é immediatamente esecutiva come per legge

P. O. M.

visti gli artt. 1, 5 e 15 L.F.;

dichiara il fallimento di ditta [REDACTED]

[REDACTED] con sede legale in Schio(VI), vi [REDACTED] (C.F. e P.I. [REDACTED])

ordina al rappresentante legale della ditta fallita, e a chiunque ne sia in possesso, di provvedere al deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, e dell'elenco dei creditori, se non é stato già eseguito a norma dall'art. 14 l.f.;

nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura il dr. Paola Cazzola;

nomina Curatore la dott. Antonio Piretto con studio in Vicenza, via Cairoli n. 3;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della ditta fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima della adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione in Cancelleria delle loro eventuali domande di insinuazione;

fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 30.10.2012 ad ore 9,45, che si terrà alla presenza del Giudice Delegato;

ordina che vengano poste a carico della procedura, con prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, le spese relative a registrazione, notificazione, contributo unificato e pubblicazione della sentenza;

ordina che si proceda all'immediato compimento delle operazioni di erezione dell'inventario, a norma dell'art. 87 l.f.;

dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.

Vicenza, 31 maggio 2012

Il giudice est.

Dr. G. Gazzola

Il Presidente

Dr. M. Colasanto

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia FERRACIN

TRIBUNALE DI VICENZA
DEPOSITATO IL
* 1 GIU 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
PATRIZIA FERRACIN

PRENOTATO € 168,00
AL N. 1044/12

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia MACARIO

Copia del presente atto inviato per la registrazione.

1 GIU 2012
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
PATRIZIA FERRACIN

Fallimonia Società.it